

IN BREVE n. 045-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore

► da Sole 24 ore di venerdì 31 ottobre 2014

Previdenza. Pensionamento «forzoso» possibile con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne

Dirigenti medici a casa a 65 anni

Dopo il Dl 90/14 i limiti restano più elevati soltanto per i direttori del Ssn

Fabio Venanzi

Come ci si deve comportare se il datore di lavoro pubblico vuole risolvere il rapporto ma il dirigente medico vuole raggiungere il quarantesimo anno di servizio effettivo? È questa la domanda che gli addetti all'ufficio personale delle aziende sanitarie si pongono dopo la conversione in legge del Decreto legge 90/14.

Per capire la problematica in questione occorre ripercorrere un po' di storia.

Il "collegato lavoro" (Legge 183/10) con una modifica alla normativa del Decreto legislativo 502/02 aveva previsto che il limite massimo d'età per il collocamento a riposo d'ufficio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, com-

presi responsabili di struttura complessa (direttori/primari) fosse al sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dei lavoratori interessati, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Inoltre l'applicazione di tale disposizione non poteva dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti.

Sull'argomento l'ex Inpdap aveva emanato la nota operativa 56/10, precisando che nel concetto di servizio effettivo dovevano ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese, mentre rimanevano esclusi i periodi non correlati a effettivo servizio, come il riscatto del titolo di studio.

Tuttavia il Decreto legge

90/14 ha modificato l'esercizio di risoluzione unilaterale dei datori di lavoro pubblici al raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata.

Per i dipendenti il perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) unitamente a 62 anni di età può comportare il pensionamento "forzoso".

La norma precisa però che il personale di magistratura, i docenti universitari e i responsabili di struttura complessa del Ssn non sono soggetti a tale disciplina e potranno continuare ad avvalersi della facoltà di rimanere in servizio fino ai limiti più elevati, mentre per gli altri dirigenti medici (diversi dai direttori) la norma si applica non prima

del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Pertanto può accadere che un lavoratore abbia meno di 65 anni, un'anzianità contributiva sufficiente per accedere al pensionamento anticipato - grazie alla valorizzazione dei titoli di studio - ma chieda di rimanere in servizio fino al compimento del 40esimo anno di servizio effettivo.

In tal caso le amministrazioni, fermo restando l'invarianza numerica dei dirigenti, dovranno prendere atto della volontà del dipendente, titolare di un diritto potestativo, ma al raggiungimento del sessantacinquesimo anno potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Gli addetti agli uffici del per-

Il provvedimento

01 | IL PROBLEMA

Dopo la conversione in legge del Dl 90/14 sono cambiate le regole per risolvere il rapporto con i dirigenti medici del Ssn che vogliono raggiungere il quarantesimo anno di servizio effettivo

02 | LA NUOVA REGOLA

Se i dirigenti (non direttori) hanno meno di 65 anni, fermo restando l'invarianza numerica dei dirigenti, le amministrazioni interessate non potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro

sonale si domandano, però, se tale modalità operativa possa ritenersi corretta o leda il diritto del dirigente medico di permanere in servizio fino ai limiti più elevati.

Al contrario un dirigente medico privo di un'anzianità contributiva sufficiente per accedere al pensionamento anticipato, al raggiungimento dei 65 anni rimarrà in servizio fino al 40esimo di servizio effettivo sempreché non superi i 70 anni di età.

Nei fatti la volontà e il diritto del dipendente a rimanere in servizio vengono mitigati, se non limitati, dalla necessità per la pubblica amministrazione di procedere con il pensionamento legato a scelte aziendali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGGE n. 90/2014 (documento 179)
INPDAP Nota op. 56/2010 (documento 180)

► da Stefano Biasioli, segretario nazionale Confedir

LA ROTTAMAZIONE dei PENSIONATI

Per chi se lo fosse perso, riproponiamo il seguente ragionamento, a testimonianza dell'imbecillità del legislatore, che - senza valutarne gli effetti - scrive, e male, norme punitive per alcuni, per favorire un ricambio generazionale. Ricambio tutto da dimostrare, se mancano le competenze specifiche, possedute invece dai soggetti rottamati.

Che tipo di leggi licenzia il nostro parlamento, su input "vincolato" (alias decreto legge) del presente governo? La domanda non è peregrina. L'art. 6 della legge 114/2014 (detta legge Madia) relativa alla Pubblica amministrazione, nella sua confusa formulazione, interdice ai pensionati italiani, sia pubblici che privati, qualsiasi incarico o carica retribuita all'interno della pubblica amministrazione. Non solo ma anche l'eventuale carica gratuita non può avere durata superiore a 12 mesi.

Enorme sciocchezza, diciamo NOI (usiamo il Noi, esattamente come fa il Premier di turno). Sul piano del diritto si è creata una discriminazione lesiva del principio di uguaglianza tra i cittadini, priva di ragionevolezza e legittimità.

Pensateci un attimo. Poiché norma siffatta non esiste nella U.E., si potrebbe realizzare il caso di un pensionato francese, tedesco, inglese che venga ad occupare a pagamento quegli incarichi nella P.A. invece preclusi e negati ai cittadini italiani.

Non solo, ma lo stesso Renzi sembra od ignorare la norma o darne un'interpretazione "quantomeno elastica e ad personam" avendo nominato Commissario dell'INPS il pensionato Tiziano Treu, persona competente ma professore universitario in pensione. Non solo, ma il suddetto Treu riceverebbe (alla faccia dell'art. 6 della legge Madia) anche una prebenda (superiore ai 200.000 euro/anno). Ulteriore illegittimità, a parere nostro e di qualche illustre principe del foro.

Secondo Treu (Corsera, 21/10/14), i Ministri coinvolti nella scelta avrebbero deciso che "detta incompatibilità non si applica alle nomine di Governo". Tesi singolare, per la quale una legge governativa varrebbe per tutta la P.A. ma non per lo stesso Governo!

Tesi singolare, che ha portato nei giorni scorsi il Governo ad un'altra nomina in deroga: un altro pensionato a capo di una delle tante Authorities.

Nel frattempo, però, il citato articolo 6 viene rigorosamente applicato ai "pensionati normali".

Un esempio, per tutti. Gli alti dirigenti del MIUR hanno deciso che i pensionati non possano candidarsi alla Presidenza di Conservatori e di Accademie di Belle Arti, neppure a titolo gratuito. Ce lo ricorda il Prof. Sergio Cordibella, Presidente del Conservatorio di Mantova.

Ed allora? Allora, anche nella stagione di RENZI continua il NEPOTISMO e l'applicazione elastica delle leggi verso gli "AMICI". Questo governo l'ha fatto più volte: a partire dalla vigilezza di Firenze, divenuta capo dell'ufficio legislativo di Renzi, con risultati pessimi. Lo rifà oggi con Treu e C. Lo rifarà a breve, ne siamo certi. L'articolo 6 non vale per la casta, vale solo per i sudditi.

NOI, però diciamo: "Ci sarà pure un giudice a Berlino!". Perché la magistratura, non amata da Renzi, può avere, anche su questi aspetti, un ruolo micidiale. Magistratura, italiana ed europea. Perché ad entrambe i DANNEGGIATI dovranno appellarsi!

► da ubs ferrovieri

BONANNI HA USATO LA CISL PER RITIRARSI DA PENSIONATO D'ORO

IN ALLEGATO A PARTE - Vedi allegato 181

► dal sito di Franco Abruzzo

PENSIONI NELL'UE

I coefficienti dei funzionari che predicano bene. Andando a scavare nei meccanismi dei piani pensionistici della Comunità Europea si rimane fortemente "delusi" perché il sistema previdenziale dei suoi dipendenti è basato sul retributivo, ha età pensionabili più basse delle nostre e coefficienti di rivalutazione da leccarsi i baffi. di Michele Carugi.

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15905>

DALLA CASSAZIONE

La continuità della collaborazione coordinata e continuativa non è indice di subordinazione

Non costituisce parametro valido per determinare la natura subordinata del rapporto la continuità per un certo periodo di tempo della prestazione lavorativa di progettista, atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall'occasione in cui si manifesta la necessità dell'incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell'incarico stesso.

Corte di Cassazione - sentenza numero 22690 del 24 ottobre 2014

Rumore condominiale

Il condominio deve risarcire i condomini se dall'impianto termico derivano rumori oltre la soglia di tollerabilità. Non importa se l'impianto è installato a norma e tenuto a regola d'arte: la verifica delle immissioni fa scattare la responsabilità.

Corte di Cassazione Sezione II civile - sentenza numero 23283 del 31 ottobre 2014

RISCHIO RADIOLOGICO - CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'INDENNITA' da DoctorNews di venerdì 31 ottobre 2014 - avv.E.Grassini www.dirittosanitario.net

La Commissione procede all'accertamento basandosi su dati formali, che siano al contempo certi quanto alla rilevazione ed all'interpretazione, nonché idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell'opera degli interessati. Tale accertamento non va per forza compiuto con l'analisi d'ogni singola vicenda d'ogni singolo lavoratore, ben potendo pure avvenire sulla scorta di congrue, razionali e seriamente rappresentative rilevazioni a campione di tipo dosimetrico ed esposimetrico. Queste ultime servono appunto a giudicare il grado di concreto assorbimento delle radiazioni ionizzanti, affinché la predetta Commissione sia messa in grado di verificare se il dipendente sia di fatto esposto al rischio radiologico e in qual misura. Sicché ben può la Commissione esprimere il proprio obiettivo convincimento, sulla scorta dei dati lavorativi dei dipendenti per ciascun anno, pure grazie alla predetta rilevazione a campione effettuata da soggetto esperto in valutazioni dosimetriche.

PRIVACY, CONTINUANO I CONTROLLI DELLA GdF NEGLI STUDI MMG. VADEMECUM PER PREVENIRE LE SANZIONI

da DoctorNews di venerdì 31 ottobre 2014 a cura di Mauro Miserendino

La ricetta del dottore lasciata nella busta sul tavolino in sala d'attesa? Forse non la vedremo più. La Guardia di Finanza sta intensificando i controlli sulle strutture sanitarie per verificare il rispetto delle regole sulla riservatezza, e in Liguria ha sanzionato medici di famiglia, per ricette non consegnate ai pazienti a mano, ma lasciate alla mercé degli "attenders". In un caso, il medico avrebbe lasciato le ricette in consegna in farmacia e qui, oltre a configurarsi un possibile rapporto economico tra i due professionisti, si entra nel campo della comunicazione di dati a persona non titolata, un atto che potrebbe rilevare anche sul piano deontologico, e che il Codice della privacy del 2003 sanziona con pene pecuniarie di varie decine di migliaia di euro.

Paola Ferrari avvocato, da anni attiva nella difesa dei medici di famiglia, ha approntato un vademecum (L'importanza del trattamento dati nello studio del mmg) con Frequently Asked Questions e suggerimenti legge alla mano. «L'omissione delle misure di sicurezza è uno dei motivi per cui la visita della GdF può creare problemi a un medico che non s'è adeguato ancora al Codice. L'altro frequente motivo di sanzione -osserva Ferrari- è la mancata affissione del cartello con l'informativa prevista dall'art. 13 del codice. Infine, ci sono l'abbandono di documentazione in luoghi visibili e la poca riservatezza delle conversazioni». In genere la visita della GdF, continua Ferrari, «è tesa a verificare che i pazienti sappiano chi tratta i loro dati e che i collaboratori di studio "incaricati" di gestire questi dati abbiano lettere d'incarico e se il medico si sia curato di dare specifiche indicazioni di sicurezza e di non utilizzabilità dei dati gestiti da parte delle società esterne che forniscono servizi in cloud». Per tornare al rilascio delle ricette le stesse devono essere consegnate al paziente interessato o ad un suo incaricato munito di delega. L'articolo 31 del Codice infatti chiede di proteggere i dati sensibili da perdite ed accessi non autorizzati. Mettere in condizione chicchessia di prendere una busta non sua, anche solo per distrazione, è una violazione». Altre regole da seguire? «Insonorizzare gli ambienti, per evitare che dalla sala di attesa qualcuno ascolti informazioni sulla salute derivanti dalla conversazione medico. In particolare, è fondamentale che il personale sappia che non deve mai comunicare patologie o informazioni, anche telefoniche, a persone diverse dal paziente il quale ha diritto alla riservatezza delle sue informazioni».

IN ALLEGATO A PARTE - P.FERRARI Vademecum trattamento dati da parte del Mmg (documento 182)

Sintesi (mpe):

- **affissione cartello informativa**
- **niente ricette sul tavolino seppur in busta nella sala di attesa o in altra sede (vanno consegnate a mano al diretto interessato o a persona autorizzata con delega)**
- **lettere di incarico ai collaboratori con specifiche istruzioni per l'osservanza della riservatezza nella custodia dei dati personali e sensibili**
- **protezione dei dati sensibili da perdite ed accessi non autorizzati, in particolare osservanza norme sulle password**
- **custodia delle schede sanitarie cartacee o copia esami in appositi siti dotati di serratura**
- **trasmissione dei dati personali per doveri d'ufficio in busta chiusa**
- **trasmissione al medico curante di dati sensibili con autorizzazione del paziente**
- **accorgimenti per insonorizzare gli ambienti, onde evitare che dalla sala di attesa qualcuno ascolti informazioni sulla salute derivanti dalla conversazione medico**
- **mai dare informazioni ad altre persone senza autorizzazione del paziente**
- **molta cautela (meglio no) alle informazioni via telefono**

Nuovo codice deontologico:

Art. 10 - Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale.

Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.

La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocimento per la persona assistita o per altri.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.

Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

La sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.

Art. 11 - Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell'assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.

Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all'utilizzo di banche di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall'ordinamento.

SEMPLIFICAZIONE o ULTERIORE COMPLICAZIONE FISCALE ?

Tanto si sbandiera che il fisco verrà semplificato e il contribuente potrà usufruire del 730 precompilato...ma nessuno dice chiaramente che il 730, precompilato solo parzialmente, non verrà spedito a casa del contribuente, ma lo stesso dovrà scaricarselo dal sito on line dell'Agenzia delle Entrate dopo le procedure di accreditamento...ma quanti pensionati saranno in grado di usufruire di questa "agevolazione"? quanti dovranno poi completare la denuncia? Prima affermazione spontanea: tanto valeva lasciare le cose come prima.

In compenso, dove per legge si doveva inviare un precompilato (Tasi e Imu) moltissime amministrazioni comunali hanno sgaiattolato via....

E allora quale semplificazione fiscale? O piuttosto ulteriore complicazione e aggravio di spese per il cittadino che per ottemperare al dovere di buon contribuente dovrà affidarsi e pagare professionisti

specializzati? E viene anche il dubbio che questa novità etichettata come “semplificazione” non sia fatta per il cittadino, ma per il mulino amministrativo.

Cara Amministrazione fiscale cerchiamo di semplificare realmente le procedure e non costringere i contribuenti, soprattutto se anziani pensionati, a continuare ad impazzire per adempiere al dovere fiscale...iniziando ad inviare a casa il precompilato 730, IMU, TASI ecc.

Dice Stefano Biasioli:

La notizia, in apparenza, era bella. Nel 2015 arriverà la **dichiarazione dei redditi precompilata**, a casa di ciascuno di noi. Bella. Peccato, però che essa **non calcolerà le detrazioni varie**: sanitarie, contributi ad onlus e ad associazioni benefiche, spese per funerali. Mancanza grave, soprattutto quella relativa alla mancata detrazione delle prestazioni mediche (19%), cui hanno diritto circa 14 milioni di italiani. Chi vuole, le aggiungerà, ma a suo rischio e pericolo. Infatti perderà l'immunità dai controlli e cadrà nel mirino di Equitalia. Pochi numeri. 14.150.000 cittadini (un contribuente su 3, circa) deducono circa 2,3 miliardi di euro per spese sanitarie, per un valore medio di circa 166 euro/contribuente (Fonte: Commissione Ceriani). **Credete Voi che tutti costoro non si recheranno dai Caf o dal commercialista, per inserire le relative detrazioni nella dichiarazione dei redditi ?** Non solo, ma cosa faranno i “vecchietti over 65 anni”, per i quali le spese sanitarie valgono ben più di 166 euro/testa ? Di certo, non eviteranno il costo dei consulenti.....Insomma, su 30 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate, almeno il 45% sarà inutile ed inefficace.

POTERE DI ACQUISTO DELLE PENSIONI

Si grida su una perdita fino all'11% dei fondi pensione per la tassazione prevista con la condensa legge di stabilità 2015...ma nessuno parla mai sulla perdita del potere di acquisto che hanno avuto le pensioni coi vari tagli e blocchi perequativi in questi ultimi anni...le pensioni infatti sono diventate un debito vitalizio di valuta e non di valore e col tempo le pensioni di annata sono diventate pensioni dannate!

Fanno eccezione i vitalizi dei nostri politici.

CASA VUOTA, IL PROPRIETARIO PUO «ABBASSARE» LE VALVOLE

da Sole 24 ore - risposta 3624

D - In una riunione condominiale può essere deliberata l'imposizione nei confronti del proprietario di appartamento vuoto, di tenere le valvole termostatiche aperte? O tale proprietario può tenerle nella posizione di antigelo?

R - Gli impianti di riscaldamento condominiale esistenti possono essere trasformati vantaggiosamente per consentire una gestione autonoma della temperatura in ogni singolo locale, senza distaccarsi dall'impianto centralizzato. Con l'installazione delle valvole termostatiche automatizzate e l'applicazione, su ciascun corpo scaldante, del contabilizzatore, atto a rilevare la quantità di calore emessa, in modo che ci sia un addebito della spesa proporzionale ai consumi effettivi, l'impianto di riscaldamento centralizzato si tramuta in una serie di impianti di riscaldamento a gestione autonoma, sicché ogni utente può disporre del servizio di riscaldamento in qualunque ora del giorno e della notte, regolare la temperatura ambiente al valore desiderato in ogni locale dell'appartamento e pagare il servizio solo in funzione del consumo individuale. Le spese condominiali di riscaldamento vengono, infatti, ripartite tra le unità immobiliari in proporzione alle letture dei contatori di calore.

Solo una parte minoritaria della spesa viene suddivisa secondo i millesimi riscaldamento, a compensazione dei costi comuni e delle dispersioni di calore dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Inoltre, sono nulle le delibere dell'assemblea dei condomini che incidono sui diritti attinenti alla proprietà individuale del singolo condominio.

Pertanto, l'assemblea condominiale non può imporre al proprietario di un appartamento vuoto di tenere "aperte" le valvole termostatiche, la cui funzione è proprio quella di poter regolare a piacimento la temperatura della relativa unità immobiliare.

PRESTAZIONI ESENTI PER LA CASA DI RIPOSO

da Sole 24 ore - risposta 3590

D - Una casa di riposo, Srl, fattura le prestazioni rese ai propri clienti, anziani e disabili, in esenzione Iva, ex articolo 10.1 comma, n.21, Dpr 633/72.

La casa di riposo fruisce di servizi socio-sanitari di terzi, effettuati da una cooperativa sociale tramite contratto di appalto stipulato nel 2014, che vengono fatturati in esenzione Iva (articolo 10, 1° comma, n. 27-ter, Dpr 633/72).

Vorremmo sapere se è esatto il nostro modo di procedere.

R - Il comportamento adottato è corretto.

L'esenzione prevista dal numero 21 dell'articolo 10 del Dpr 633/72, relativa alle prestazioni rese dalle case di riposo è "oggettiva", nel senso che compete a prescindere dalla natura del soggetto che eroga o che richiede la prestazione.

Le prestazioni socio sanitarie rese da cooperative sociali continuano ad essere esenti da Iva.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) è stato reso inefficace (ripristinando il numero 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto 633/72), l'aumento dell'Iva dal 4% al 10% per le cooperative sociali operanti nell'ambito delle prestazioni in oggetto (l'aumento sarebbe scattato dal 1° gennaio 2014).

La disciplina attualmente in vigore prevede, per le cooperative sociali:

- l'applicazione dell'Iva del 4% per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese sia direttamente, sia in base a contratti di appalto o convenzioni direttamente a favore di determinati soggetti in difficoltà;
- il ripristino della facoltà di optare, secondo convenienza, tra imponibilità ed esenzione, abrogando il numero 127-undecies della tabella A, parte III, allegata al decreto 633/72, che imponeva l'assoggettamento ad aliquota 10% delle prestazioni esenti in base (tra le altre) al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto 633/72.

da Franco Abruzzo - presidente Unpit

PENSIONI


La grande questione della perequazione. Parlamento e Governo sordi, la parola è alla Corte costituzionale.

Le pensioni "al centro" di politiche sempre più "meno attente" ai dettami costituzionali. La mancata rivalutazione della pensione, nelle percentuali quali periodicamente rilevate dall'ISTAT, comporta, ogni volta, per i pensionati un danno economico di rilevante portata non solo nell'immediato, ma anche per il futuro atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi, tale danno si protrae, ininterrottamente, all'infinito fino ad incidere sulla misura della pensione di reversibilità, ove spettante ai superstiti. La questione posta da 4 giudici alla Corte costituzionale. di Fernando SACCO - www.vivisicilia.it

Il mancato avvio di una politica dei redditi familiari veramente adeguata alle esigenze ed alle necessità correnti (con particolare attenzione alle famiglie monoreddito e a quelle numerose); il mancato contemperamento degli interessi dei singoli in un contesto di obiettivi da perseguire per il benessere generale; il sempre più frequente

ricorso a “prelievi straordinari” non sorretti da alcuna definita programmazione, ma dettati solo da necessità contingenti (“far cassa” ad ogni costo per far fronte alle spese correnti in continua ascesa); il diffuso assistenzialismo quasi sempre privo di adeguata copertura finanziaria; la difesa, spesso inspiegabile, di “interessi di parte” o di “privilegi indebiti”, estremamente costosi per la collettività (ad esempio gli elevati costi della politica) sono oggi tra i motivi che più ostano l’avvio di una politica fiscale realmente “equa” incentrata sui principi solidaristici che obblighi tutti indistintamente a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il processo inflattivo, quale da anni interessa l’economia del Paese, colpisce particolarmente salari e pensioni sia per la rigidità degli stessi sia anche perché i previsti meccanismi di adeguamento al costo della vita non sempre compensano in modo adeguato e sufficiente la progressiva diminuzione del potere di acquisto degli stessi o *vengono addirittura disattesi*. Al riguardo taluni “fatti” parlano da soli:



a) il blocco dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita disposto a danno dei pensionati dei settori pubblico e privato per gli anni 2008, 2012, 2013 e, parzialmente, anche per il 2014 e per il 2015. La mancata rivalutazione della pensione, nelle percentuali quali periodicamente rilevate dall’ISTAT, comporta, ogni volta, per i pensionati un danno economico di rilevante portata non solo nell’immediato, ma anche per il futuro atteso che, in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi, tale danno si protrae, ininterrottamente, all’infinito fino ad incidere sulla misura della pensione di reversibilità, ove spettante ai superstiti.

Tali provvedimenti, nel disconoscere l’incidenza obiettiva dell’erosione inflazionistica sui redditi considerati, di fatto, hanno comportato e comportano tuttora una sostanziale decurtazione del valore reale delle pensioni, con grave pregiudizio per le economie delle famiglie e in dispregio di diritti costituzionalmente tutelati.

Ritenuto lesivo dei principi di uguaglianza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione anche se differita (come nel caso della pensione) nonché dei principi di universalità dell’imposizione fiscale e dell’affidamento del cittadino alla sicurezza giuridica (nella giurisprudenza della Corte Costituzionale tale affidamento è costantemente ritenuto elemento fondamentale dello stato di diritto), il Tribunale di Palermo, la Corte dei Conti della Regione Liguria e la Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna hanno, di recente, sollevato la questione di legittimità costituzionale del blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS disposto dal Governo Monti per il biennio 2012-2013 perché lesivo, a detta dei giudici, degli articoli 3, 36, 38 e 53, Cost.

In conseguenza del blocco anzidetto nel periodo considerato le pensioni superiori ad euro 1441,59 nel 2012 e ad euro 1486,29 nel 2013 (al lordo delle ritenute fiscali), malgrado le consistenti variazioni intervenute nel costo della vita, quali accertate dall’ISTAT, pari a + 2,7% nel 2012 e a + 3,0% nel 2013, non sono state rivalutate con grave ripercussione sulla economia familiare di milioni di pensionati che, a fronte di una considerevole crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, si sono visti “impoverire” la loro fonte, spesso unica, di reddito.....si spera ora che la Corte Costituzionale, al cui vaglio sono state rimesse le ordinanze in interesse, ponga fine a tale iniquità e ristabilisca finalmente quelle garanzie e quelle certezze oggi così largamente disattese;

b) il mancato riconoscimento ai titolari di trattamenti pensionistici inferiori a 25.000 euro lordi annui del bonus di 80 euro netto mensili riconosciuto, a decorrere dal mese di maggio 2014, sotto forma di detrazione IRPEF, ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato ricompresi nella medesima fascia reddituale. Una discriminazione gravemente lesiva del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Se è lodevole, infatti, venire incontro alle esigenze di vita dei lavoratori dipendenti che guadagnano poco (meno di 25 mila euro lordi all’anno) concedendo loro un contributo economico (80 euro netti al mese), di contro appare fortemente iniquo e penalizzante non procedere allo stesso modo nei confronti di altri soggetti (quali i pensionati) che si trovano nella medesima condizione (titolari di trattamenti pensionistici medio-bassi). Nel 2012 il 42,6 per cento dei pensionati ha percepito mensilmente una pensione inferiore a mille euro lordi (fonte ISTAT).....una condizione di grande precarietà per oltre sette milioni di persone a fronte della quale sorge

spontanea una riflessione..... Il trattamento di quiescenza non è forse una “retribuzione differita” (come autorevolmente ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale) che, al pari del salario percepito in costanza del rapporto di lavoro, deve assicurare al pensionato ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti quali sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione?.....e allora perché non si provvede analogamente anche nei loro confronti? Tanti gli esempi, ne abbiamo riportati solo alcuni...quanto bastano, però, per sottolineare l’impoverimento di tanti, aggravato da distorsioni e disparità di trattamento, nella disattesa, spesso, di quei principi sanciti dal dettato costituzionale per il quale

- “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.).
- “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge..... è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost), in un contesto sì ampiamente partecipativo e solidaristico, ma nel rispetto sempre dei bisogni e delle necessità dei singoli”.

PILLOLE di Stefano Biasioli

Medicina nel caos: annullati i tests per le scuole di specializzazione.

Nei giorni scorsi, il TAR Lazio aveva ripescato oltre 200 candidati, bocciati al test di ingresso a Medicina.

Adesso sono state annullate le prove, tenutesi nei giorni scorsi, per accedere alle scuole di specializzazione. Motivo? Un errore nella somministrazione dei tests. In pratica, a Medicina erano stati distribuiti i tests per l’area dei servizi clinici e, all’Area dei Servizi erano stati distribuiti i tests per medicina. Conseguenza? Quiz annullato e ripetizione del tutto il 7 Novembre. Nessuna scusa da parte del Ministro Giannini. Ovvio l’imbufalimento dei candidati, alcune migliaia in Italia. “Il ministero lavora con pressapochismo”, ha detto il professor Santo Ferrara, Preside di Medicina a Padova. Concordiamo. In un paese serio, la Giannini si sarebbe già dimessa. Ma, dopo il suo “show” estivo, siamo certi che non lo farà!

AGENZIA DELLE ENTRATE - DISDETTA CANONE RAI

Domanda

Mia zia, abbonata Rai, è deceduta a settembre 2014. In qualità di erede, cosa devo fare per non pagare più il suo canone?

Risponde G.Mingione

In caso di morte del titolare di un canone Rai, qualora l’erede sia già titolare di un canone o non sia abbonato e non intenda variare l’intestazione a proprio nome del canone del defunto, dovrà richiederne la disdetta seguendo le indicazioni riportate nell’articolo 10 del Rdl 246/1938.

Per disdire, è necessario che l’apparecchio tv venga ceduto, alienato (ad esempio per rottamazione, per furto o per incendio) o suggellato (ovvero reso inutilizzabile, in seguito a una specifica procedura, dopo averlo chiuso in un apposito involucro). Nella comunicazione di disdetta va indicata la data e il luogo del decesso. La richiesta di chiusura dell’abbonamento deve essere

indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino 1 - Sportello S.A.T. - Casella postale 22 - 10121 Torino (To).

NIENTE POS? PREVISTE FUTURE SANZIONI

L'adozione del Pos è prevista obbligatoriamente dal 1 luglio u.s. per professionisti e imprese per pagamenti oltre i trenta euro. Non sono previste sanzioni, ma il Ministero dell'economia sta prospettando di introdurre sanzioni e interdizioni per l'inadempienza. Sarebbe preso in considerazione un credito di imposta per compensare, in parte, i costi che possono arrivare a 180 euro l'anno.

PERICOLO SULLE FUTURE PENSIONI

L'effetto della crisi si potrebbe ripercuotere sulle future pensioni calcolate col contributivo (anche dunque la pensione Quota A del Fondo generale ENPAM e la pensione ENPAM Fondo speciale dei convenzionati esterni).

Per la prima volta dalla riforma Dini (legge 335 del 1995) il prossimo tasso di rivalutazione del montante (tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo che viene calcolato ogni anno dall'Istat sulla base delle serie storiche del Pil, ultimi 5 anni) della quota di pensione calcolata col sistema contributivo sarà negativo. Il coefficiente di rivalutazione, se sarà applicato, sarebbe del -0,1927%. Il dato è contenuto in un documento inviato da Ministero del Lavoro e Istat al dicastero dell'Economia, Inps e Casse di previdenza.

L'applicazione del provvedimento andrebbe ad incidere sulla futura previdenza di tutti i lavoratori pubblici e privati che in tutto o in parte (pensioni miste e in particolare anche i lavoratori che pur avendo raggiunto i 18 anni al 31 dicembre 1995 e quindi titolari di pensione retribuitiva, in seguito al provvedimento Fornero in relazione ai contributi a partire dal 1 gennaio 2012 sono al metodo contributivo) sono ora al metodo contributivo.

Un siffatto meccanismo sarebbe molto preoccupante in un prosieguo di congiuntura economica non favorevole.

Sarebbe quindi auspicabile un provvedimento che ne escluda la possibilità di applicazione per evitare l'erosione del montante o quanto meno non intacchi il capitale versato e incida solo sulle rivalutazioni avvenute negli anni precedenti.